

502000010



Comune di Mediglia - Via S. Felice 10 - 20136 Mediglia (MI)

Protocollo n. 0023730 P

Data 29/12/2016 Ora 10:12

UFFICIO 15-0-0



COMUNE DI MEDIGLIA

Città Metropolitana di Milano

ORDINANZE SINDACALI

Ordinanza n. 102 del 29/12/2016

Oggetto: DIVIETO DI UTILIZZO DI PETARDI, BOTTI E ARTIFICI PIROTECNICI DI OGNI GENERE SU TUTTO IL TERRITORIO COMUNALE.

IL SINDACO

Premesso che

- negli ultimi anni è sempre più diffusa la consuetudine di festeggiare la notte di capodanno ed altre festività con il lancio di petardi, botti e artifici pirotecnici di vario genere;
- tale pratica, anche a causa del volume di forza esplosiva che viene liberata dalla contemporaneità degli scoppi, rischia di procurare danni o lesioni alle persone, anche gravi e gravissimi, provocati dall'uso improprio o dal malfunzionamento di detti ordigni; oltre ad effetti traumatici agli animali a causa del panico da rumore e da questi alle persone che li circondano;
- tale forza di fuoco può essere aggravata dall'utilizzo anche di ordigni illegali e dall'uso di armi da fuoco che, nella generale concitazione e confusione, vengono utilizzate impunemente approfittando della difficoltà di distinguere tra spari legali e spari illegali;
- esiste un oggettivo pericolo anche nel caso di petardi in libera vendita, in relazione a contenuti, pur modesti, di materiale esplosivo e tali comunque da cagionare danni anche in relazione al rumore prodotto;
- sia pure, in misura ridotta, il pericolo sussiste anche per quei prodotti che si limitano a produrre effetti luminosi, senza dar luogo a detonazioni quando gli stessi siano utilizzati in luoghi affollati e da bambini;
- in conseguenza a tali pratiche si possono altresì verificare danni materiali al patrimonio pubblico e privato, come pure all'ambiente naturale;

Considerato che

- in relazione ai provvedimenti di riduzione delle emissioni di PM10, PM2.5 e di NO2, l'accensione di fuochi pirotecnici, aggrava ed incrementa ulteriormente, l'emissione di inquinanti;
- tali attività, causando rumori molesti in special modo in ambito urbano, contrastano con le norme vigenti in materia di riduzione delle emissioni acustiche;
- non di meno, i fuochi artificiali sono causa di stress, ferimenti e traumi per cani, gatti, animali domestici ed uccelli;

Preso atto che l'accensione ed il lancio di fuochi d'artificio, lo sparo di petardi, lo scoppio di bombolette e mortaretti ed il lancio di razzi è sempre stata causa di disagio e oggetto di lamentele

da parte di molti cittadini;

Ritenuto necessario impedire l'uso massivo e concentrato in un breve periodo di tempo dei prodotti di che trattasi, al fine di garantire la sicurezza e la quiete pubblica;

Visti

- l'art. 54 del D. Lgs.vo 267/2000;
- il D.M. del Ministero dell'Interno datato 5 agosto 2008 ed in particolare l'art. 1 "incolumità pubblica e sicurezza urbana";
- l'art. 57 del Testo Unico delle Leggi in materia di Pubblica Sicurezza, R.D. 18 giugno 1931 n. 773, nonché l'art. 101 del regolamento di esecuzione del TULPS;
- il vigente Regolamento Comunale di Polizia Urbana;
- l'art. 703 e 650 del codice penale;

ORDINA

Per le premesse di cui sopra e con validità sull'intero territorio comunale dal 30 dicembre 2016 sino al 7 gennaio 2017 è vietata l'accensione ed i lanci di fuochi d'artificio, lo sparo di petardi, lo scoppio di mortaretti, razzi ed altri artifici pirotecnici in tutti i luoghi, coperti o scoperti, pubblici e privati, in tutte le vie, piazze e aree pubbliche dove transitino o siano presenti delle persone;

Ferma restando l'applicazione delle sanzioni penali ed amministrative previste da leggi e regolamenti, la violazione della presente ordinanza comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 ad € 500,00 ai sensi dell'art. 7 bis del D. Lgs.vo 267/2000.

Alla Polizia Locale ed agli Agenti della Forza Pubblica è demandato di fare osservare la presente ordinanza.

DISPONE

- che la presente ordinanza sia resa pubblica mediante affissione all'Albo on line e sul sito istituzionale;
- che sia trasmessa al Signor Prefetto della città Metropolitana di Milano;
- che sia trasmessa al Comando Compagnia Carabinieri di San Donato Milanese alla tenenza Carabinieri di san Giuliano Mil. ed al Comando di Polizia Locale

AVVERTE

Avverso il presente provvedimento è ammesso, entro sessanta giorni, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Lombardia, ai sensi dell'art. 21 della L. 1034/71 oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro centoventi giorni, ai sensi dell'art. 9 del D.P.R. 1199/71.

Mediglia 28/12/2016



IL SINDACO
Paolo Bianchi